

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI CANALE
PROVINCIA DI CUNEO



VARIANTE PARZIALE n.19

EX comma 5, art. 17 L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 3/2013 e
dalla L.R. 17/2013

Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica.

(D.lgs 152/2006 e 4/2008 - DGR 12-8931)

PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
DETERMINAZIONE DI ESCLUSIONE
DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Il professionista Incaricato

Organo Tecnico Comunale: Arch. Fabrizio Bava

Il Sindaco:

Il Segretario Comunale:



* Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 82/2005

OGGETTO: Variante Parziale n.19 al vigente P.R.G. del comune di Canale redatta ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. - Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS (Dir. 2001/42/CE - D. lgs. 152/2006 - L.R. 40/1998 - D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008 - D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016). - Provvedimento finale di verifica dell'Organo Tecnico Comunale.

L'ORGANO TECNICO COMUNALE IN MATERIA DI VAS

premesse che:

il Comune di Canale ha in atto un procedimento di formazione ed approvazione di variante parziale n. 19 al P.R.G. ai sensi della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

con Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Privata - Manutenzioni n. 482 del 17/10/2023 è stato individuato l'Organo Tecnico Comunale nella persona del sottoscritto arch. Fabrizio Bava nato a Torino il 17/07/1970 C.F. BVAFRZ70L17L219H iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Torino al n. A4804, consulente esterno del Comune di Canale e competente alla formulazione del presente provvedimento finale che definisce la necessità o meno di sottoporre la variante di PRGC di cui all'oggetto alla procedura di VAS;

il Comune di Canale, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 20/12/2023, ha adottato il Progetto Preliminare della Variante Parziale n.4 al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

L'AC ha provveduto a predisporre la "Relazione e Rapporto Preliminare", costituente il documento per la verifica di assoggettabilità alla VAS, redatta dalla società di ingegneria Tautemi associati s.r.l. di Cuneo, nella persona dell'arch. Gallo Fabio; tale documento è stato trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale interessati agli effetti che l'attuazione del piano può avere sull'ambiente e all'autorità competente per la VAS;

il progetto preliminare, completo di ogni suo elaborato, è stato pubblicato sul sito informatico del comune di Canale per trenta giorni; della pubblicazione è stata data adeguata notizia e la proposta è stata esposta in pubblica visione affinché chiunque potesse presentare osservazioni e proposte con le modalità e nei tempi indicati dalla normativa vigente in materia;

il Comune di Canale con lettera prot. 17459/2023 del 29/12/2023 ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale interessati la "Relazione e Rapporto Preliminare", costituente il documento per la verifica di assoggettabilità alla VAS

i soggetti coinvolti nel procedimento hanno espresso la propria valutazione tramite osservazioni e contributi in merito alla necessità di assoggettare o meno a VAS la variante; ad inviare i propri contributi. Sono pervenuti i contributi:

- il contributo trasmesso al Comune di Canale dalla Provincia di Cuneo Det. Dir. 132 del 30/01/2024;
- il contributo trasmesso al Comune di Canale dall'A.S.L. CN 2 con nota prot. Comune n. 1643 del 09/01/2024;
- il contributo trasmesso al Comune di Canale dall'A.R.P.A. con nota prot. 16431/2024 del 23/02/2024;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio non si è espressa nei termini temporali imposti;

Soggetti Coinvolti nel Processo di Vas

I soggetti coinvolti nel processo di Verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale al vigente P.R.G.I. riferita al comune di Canale sono i seguenti:

- Autorità proponente: Comune di Canale
- Autorità procedente: Comune di Canale
- Autorità competente per la VAS: Comune di Canale

Soggetti competenti in materia ambientale:

ARPA - Dipartimento di Cuneo
Provincia di Cuneo - Settore Ambiente - Attività istituzionale di produzione
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Al - At - Cn
ASL CN 2 ALBA-BRA - Dipartimento di prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Descrizione dei contenuti della variante

Le principali modifiche introdotte dalla Variante sono finalizzate a:

1. Stralcio di aree a standard pubblico
Stralcio area B3.1 in area R1
2. Individuazione nuove aree a standard pubblico
Individuazione area servizi parcheggio e verde presso zona cimiteriale
3. Ampliamento aree produttive
Ampliamento area P1.1 Valpone
4. Individuazione rotatorie in progetto
Rotatoria in progetto Via S. Defendente, Fraz. Valpone
Rotatoria in progetto Corso Rodilhan e Strada S. Michele
5. Modifiche di carattere normativo

VALUTAZIONE

visti ed esaminati:

- gli elaborati costituenti il progetto preliminare della variante al PRG di cui all'oggetto ed il documento per la verifica di assoggettabilità alla VAS redatto dall'Arch. Gallo Fabio;
- il contributo dell'ARPA Piemonte - dipartimento di Cuneo Attività istituzionale di produzione" prot. Arpa n. 117261/2023;
- con lettera del Comune di Canale prot. 87 del 13/01/2022 alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Al - At - Cn è stata fatta formale richiesta di contributo. Passati 30 gg senza ricevere alcuna risposta si può considerare la mancanza di contributo come "silenzio assenso" alla non assoggettabilità della Variante alla procedura di VAS;
- il contributo Cl:7.5.1 2024 / 1 N·10155 / 2024 parere VAS trasmesso via PEC al Comune di Canale Numero 0001559 Data 31/01/2024 dalla Provincia di Cuneo;
- l'istruttoria igienico-sanitaria del 4/1/2024 dell'ASL CN 2 ALBA-BRA - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e sanità pubblica in relazione alla nota Ufficio prot. n. 17459 del 29/12/23 trasmesso al Comune di Canale

riepilogati e debitamente osservati i seguenti contributi:

contributo Cl:7.5.1 2024 / 1 N·10155 / 2024 parere VAS trasmesso via PEC al Comune di Canale Numero 0001559 Data 31/01/2024 dalla Provincia di Cuneo (ESTRATTO);

"Omissis ...

CONTRIBUTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS

Settore Tutela del territorio - Ufficio controllo emissioni ed energia

Le osservazioni del Settore Tutela Territorio si riferiscono ai seguenti comparti ambientali di competenza: inquinamento acustico, scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e inquinamento elettromagnetico.

In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, si ritiene - per quanto di competenza - che la variante di che trattasi possa essere esclusa dalla procedura di VAS ex Titolo II della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

.... omissis...

In relazione alle competenze di cui è titolare, l'Ufficio Acque come esito istruttorio ritiene che la variante al PRGC di cui all'oggetto non debba essere sottoposta alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

.... omissis "

L'Amministrazione Provinciale esprime il parere di non assoggettabilità della variante di cui all'oggetto alla procedura di VAS.

Osservazioni dell'Organo Tecnico Comunale

Il parere presentato sostiene la non assoggettabilità della variante Parziale alla VAS, condivisa dal sottoscritto Organo Tecnico. Si prescrive il recepimento delle osservazioni ivi contenute

Istruttoria igienico-sanitaria del 4/1/2024 dell'ASL CN 2 ALBA-BRA - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e sanità pubblica in relazione alla nota Ufficio prot. n. 17459 del 29/12/23 trasmesso al Comune di Canale (ESTRATTO);

“Omissis ...

si ritiene, per quanto di competenza, che la Variante Parziale n. 19 possa essere esclusa dalla Fase di Valutazione Ambientale Strategica, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di carattere igienico - edilizio ed ambientale

... omissis “

Tenuto conto delle suddette osservazioni, l'ASL CN 2 ALBA-BRA esprime il parere di non assoggettabilità della variante di cui all'oggetto alla procedura di VAS.

Osservazioni dell'Organo Tecnico Comunale

Il parere presentato sostiene la non assoggettabilità della variante Parziale alla VAS, condivisa dal sottoscritto Organo Tecnico. Si prescrive il recepimento delle osservazioni ivi contenute

Contributo dell'ARPA Piemonte - - dipartimento di Cuneo Attività istituzionale di produzione” prot. Arpa n. 117261/2023; trasmesso al Comune di Canale (ESTRATTO);

“Omissis ...

4. Conclusioni

A seguito della valutazione della documentazione tecnica in merito alla Variante Parziale in oggetto si ritiene che quanto previsto, tranne le modifiche normative di cui al punto 5, possa essere escluso dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica, ma si chiede di tenere in debita considerazione quanto rilevato nel presente contributo.

... omissis “

Tenuto conto delle suddette osservazioni, l'ARPA esprime il parere di non assoggettabilità della variante di cui all'oggetto alla procedura di VAS.

Osservazioni dell'Organo Tecnico Comunale

Il parere presentato sostiene la non assoggettabilità della variante Parziale alla VAS, condivisa dal sottoscritto Organo Tecnico e si prescrive il recepimento delle osservazioni ivi contenute

CONCLUSIONI

Visto quanto sopra esposto, lo scrivente Organo Tecnico Comunale dispone:

1. in ottemperanza alle proprie competenze, l'esclusione della Variante Parziale al vigente P.R.G. di Canale dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D. lgs. n. 152/2006, della L.R. 40/1998, della D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008 e della D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016.
2. il recepimento di tutte le osservazioni pervenute nei pareri dei soggetti chiamati in causa, richiamati ai precedenti punti e di seguito riportati, formanti parte integrante di questo provvedimento, delle quali si dovrà tenere debita considerazione nelle successive fasi di stesura della Variante Parziale;
3. la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Canale e sul sito internet del Comune, nonché la sua trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale consultati.

Con l'adozione del presente provvedimento, che conclude la fase di verifica prescritta dalle disposizioni citate in premessa, si intende assolto l'adempimento di cui all'art. 20 della L.R. 40/1998.

L'Organo Tecnico Comunale Arch. Fabrizio Bava



Arch.
FABRIZIO
BAVA
n° 4804

Si dispone il recepimento delle seguenti disposizioni e osservazioni di carattere ambientale all'interno dell'impianto normativo della Variante Parziale n. 19:

Risparmio ed approvvigionamento idrico

- ogni intervento edilizio di nuova costruzione ad uso residenziale dovrà essere dotato di un'adeguata cisterna interrata per la raccolta e il successivo riutilizzo delle acque meteoriche di una dimensione minima pari a 0,06 mc. per mq. di superficie coperta, con un minimo di 10 mc.; per i fabbricati produttivi si richiede di soddisfare almeno la quantità minima di 10 mc. Tali acque potranno essere reimpiegate per usi compatibili quali l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza degli edifici (vedasi <http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil.it.pdf>);
- si richiede che, ove tecnicamente attuabile, per gli usi compatibili vengano previsti sistemi atti a reperire acque al di fuori del pubblico servizio di acquedotto;
- tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno prevedere il collegamento, dove già disponibili e/o tecnicamente fattibile, a reti duali in coerenza con quanto previsto dall'art. 146 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- i piani e i progetti attuativi delle previsioni urbanistiche dovranno documentare le modalità di recapito delle acque bianche al fine di verificare l'idoneità dei ricettori previsti;
- si richiede il rispetto del regolamento 1/R del 20.02.2006 (L.R. 61 del 29.12.2000);
- il 2 novembre 2021 il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (PTA 2021) con D.C.R. n. 179 - 18293, a seguito della D.G.R. n. 8-3089 del 16 aprile 2021 di riassunzione della proposta al Consiglio di revisione del Piano: in particolare, si richiamano l'articolo 38 "Misure per il risparmio idrico" e l'articolo 27 "Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne";

Controllo dei livelli di impermeabilizzazione del suolo

- il 30% dell'area di ciascun intervento edilizio residenziale di nuova costruzione e 15% per quelli produttivi di nuova costruzione sia destinato a superfici permeabili e drenanti (rapporto di permeabilità). Si possono conteggiare a tali fini le superfici a grigliato "proteggi prato" nella misura del 90% e le superfici con autobloccanti posati su sabbia nella misura del 50%. Si chiede di favorire l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (marmette autobloccanti forate, sterrati inerbiti, prato armato, etc.). Al proposito si potrà far riferimento al documento "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo" reperibile alla seguente pagina

web:http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_it.pdf.

Le pavimentazioni filtranti dovranno essere utilizzate unicamente nelle aree non adibite a parcheggi per mezzi pesanti o a piazzali dedicati alle attività lavorative e alle operazioni di carico e scarico dell'azienda produttiva in questione, prevedendo sistemi di prevenzione e controllo di possibili sversamenti;

- la pavimentazione delle nuove aree a parcheggio pubblico e/o di uso pubblico dovrà favorire la permeabilità del suolo, mediante il ricorso a soluzioni tecniche drenanti e a elevato grado di inerbimento (marmette autobloccanti forate, sterrati inerbiti, parcheggi su prato armato, ...), mentre le protezioni al piede per la messa a dimora di esemplari arborei dovranno essere costituite da griglie che permettano la percolazione delle acque meteoriche. Si richiede infine di mettere in atto sistemi e soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo (erosione, contaminazione, impermeabilizzazione);
- il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico da riutilizzarsi in loco nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi, dopo adeguata caratterizzazione, deve essere correttamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli dovranno avere forma trapezoidale e non dovranno superare i 2 metri di altezza e i 3 metri di larghezza di base per non danneggiare la struttura e la fertilità del suolo accantonato. I cumuli dovranno essere protetti dall'insediamento di vegetazione infestante e dall'erosione idrica superficiale, procedendo alla loro copertura con teli di juta o al loro rinverdimento con la semina di un miscuglio di specie foraggiere con presenza di graminacee e leguminose. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.

Localizzazione e caratteristiche dei punti di conferimento dei rifiuti

- In merito ai rifiuti, verificare la coerenza con le indicazioni e le previsioni contenute nei documenti programmatici regionali quali il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, DCR 19 aprile 2016, n. 140 - 14161 e il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, DCR 16 gennaio 2018, n. 253-2215, e prevedere misure volte a conseguire il rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti. Si ricorda a tal proposito di prevedere la localizzazione di punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni dei rifiuti urbani, quali ad esempio isole interrato, contenitori posizionati a livello del suolo stradale, etc. (al fine di favorire i servizi domiciliarizzati - internalizzati e/o esternalizzati - di

raccolta differenziata) nonché di prevedere eventuali infrastrutture di servizio funzionali all'organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, quali ad esempio centri di raccolta comunali o intercomunali, centri di raccolta semplificati, etc.;

- in sede di progettazione degli strumenti urbanistici esecutivi delle aree residenziali dovranno essere previsti, in accordo con i competenti Uffici Comunali e compatibilmente con la metodologia di raccolta, appositi spazi da destinare a punti di conferimento idonei a garantire il decoro urbano. A tal fine gli elaborati progettuali devono precisare:
 - il numero, le dimensioni e la localizzazione dei punti di conferimento;
 - la tipologia di tali punti (a vista, interrati e/o seminterrati) in riferimento alla collocazione e alle relazioni visive rispetto agli insediamenti residenziali e agli spazi di fruizione e aggregazione pubblica;
 - i materiali di pavimentazione, gli elementi di schermatura per minimizzare la percezione visiva (strutture lignee corredate da apparato vegetale, siepi, quinte arboree, ...) e l'arredo urbano pertinente.

Contenimento dell'inquinamento acustico

- dovrà essere garantito il rispetto dei livelli sonori interni agli edifici residenziali previsti dalla normativa di settore (L.447/95, L.R. 52/2000, D,G.R. n. 46-14762 del 14/02/2005).

Tutela e sviluppo del verde

In sede di progettazione:

- dovranno essere chiaramente evidenziate, in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale, le superfici destinate alla sistemazione e/o alla formazione di aree verdi pubbliche o ad uso pubblico, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino o ad aiuola;
- dovrà essere valutata la necessità di piantumare fasce di vegetazione arborea-arbustiva a confine delle aree di trasformazione. Tali formazioni vegetali assolvono diverse funzioni ambientali, che spaziano dalla protezione contro le emissioni acustiche e gli inquinanti atmosferici, alla depurazione dei deflussi idrici, alla connessione e compensazione ecologica, fino a quella di habitat per diverse specie faunistiche. La realizzazione di quinte arboreo-arbustive dovrà essere rigorosamente prevista in caso di nuovi edifici residenziali che si interfacciano con ambiti agricoli integri;
- dovranno essere individuate le specie arboree e arbustive più idonee (valutandone la compatibilità con le condizioni ecologiche stazionali, scelta di specie autoctone di provenienza locale, rustiche, a scarsa necessità di

manutenzione, ...), il numero di esemplari da piantumare (in funzione della dimensione dell'area di intervento e dell'ordine di grandezza delle piante, non in quantità inferiore ad 1 albero ogni 50 mq. di verde) e i sestri di impianto per favorire una loro corretta distribuzione;

- prima della realizzazione delle opere a verde in ambito urbanizzato, deve essere effettuata un'analisi agronomica per individuare le specie arboree ed arbustive che nel lungo periodo garantiscano dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto in cui si inseriscono;

per gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale che comportano la messa a dimora di specie vegetali, si deve far ricorso esclusivamente a specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone adatte alle condizioni stazionali e che, al fine di limitare l'espansione delle specie vegetali alloctone invasive, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi sia rispettato quanto previsto dalla D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017 che ha: aggiornato gli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte (Black List) che determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio, e per le quali è necessaria l'applicazione di misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento; approvato il documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale". Tali indicazioni sono contenute nel sito della Regione Piemonte alla pagina:<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-ambientale/specie-esotiche-black-list-regionali>.

Contenimento delle forme di inquinamento luminoso

- dovranno essere previsti: l'utilizzo di led per l'illuminazione delle aree e dei percorsi di accesso ai nuovi edifici, la limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di lampade per l'illuminazione pubblica ad alta efficienza, la regolamentazione degli orari di accensione dell'illuminazione decorativa e l'applicazione di regolatori di flusso luminoso.

Risparmio ed approvvigionamento energetico

- negli interventi edilizi di nuova costruzione, o di intervento su edifici esistenti, dovrà essere garantita la sostenibilità energetico-ambientale prevedendo accorgimenti e misure finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia e l'utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili derivanti da fonti energetiche rinnovabili (solare-termico, fotovoltaico, etc...) secondo il D.Lgs. 192/05 e la L.R. 13/07;
- il D.Lgs. 199/2021 prevede (punto 2 allegato 3) che gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 devono essere progettati e realizzati in modo da

garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;

- l'installazione di sistemi solari termici e fotovoltaici dovrà fare riferimento alle seguenti indicazioni:
gli impianti dovranno essere preferibilmente integrati alla copertura ovvero all'organismo edilizio;
- i serbatoi di accumulo dovranno essere preferibilmente posizionati all'interno degli edifici.

Inserimento paesaggistico dei nuovi edifici

- in tutte le aree disponibili le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili;
- l'Amministrazione comunale potrà richiedere, nei casi di eventuale criticità paesaggistica, la realizzazione di barriere verdi con funzione di filtro visuale anche dove non espressamente previste;
- in sede di progettazione dovranno essere adeguatamente valutati i seguenti aspetti:
- impianto urbanistico (disposizione planimetrica dei nuovi edifici e delle relative aree di pertinenza, rapporto con la viabilità di accesso e di distribuzione, rapporto con la morfologia del luogo, rapporto con le aree limitrofe);
- caratteri tipologico-compositivi degli edifici (altezza, ampiezza delle maniche, rapporti tra pieni e vuoti, tipologia delle coperture, tipologia delle bucaure, rifiniture delle facciate, tipologie dei serramenti, delle ringhiere, materiali costruttivi, insegne e colori);
- scelta delle recinzioni, delle pavimentazioni esterne e degli arredi fissi;
- coerenza dei nuovi interventi con le eventuali preesistenze di pregio architettonico o di valore storico-documentario che testimoniano la tradizione edilizia e la cultura materiale locale;
- per le aree produttive e nel caso in cui gli edifici di nuova realizzazione presentino ampie superfici vetrate, devono essere realizzate con materiali opachi o colorati o satinati, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti, in modo da risultare visibili all'avifauna ed evitare collisioni. A questo proposito si potrà far riferimento alla pubblicazione "Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli" (Stazione ornitologica svizzera

Sempach, 2013) scaricabile dal sito web:
<http://vogelglas.vogelwarte.ch/it/home;>

- tutti i nuovi interventi edilizi dovranno assumere quale riferimento quanto stabilito negli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia” e negli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale”, approvati dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-13616 del 22/03/2010.

Per tutte le aree oggetto di riqualificazione edilizia / urbane comportanti operazioni di demolizione di edifici si richiede di verificare lo stato qualitativo delle aree dismesse; il recupero di tali aree risulta vincolato all’eventuale bonifica. In fase di dismissione di attività preesistenti sarà quindi necessario valutare la presenza di evidenze di contaminazione delle matrici ambientali secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art.242 del D.Lgs 152/2006). Inoltre, è necessario, in caso di accertamento della presenza di materiali da costruzione non più ammessi dalla normativa vigente (esempio manufatti contenenti amianto), prevedere lo smaltimento nei modi previsti dalla normativa di settore vigente (D.M. 6/9/1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art.6, c.3 e dell’art. 12, c.2 della Legge 27 marzo 1992 n.257).

Per quanto riguarda i materiali estratti come terre e rocce da scavo da collocare all’esterno del sito ovvero al suo interno, il riferimento normativo è il D.P.R. n. 120/2017 (ex art. 21 e 24), ovvero nel caso di una gestione di materiali con qualifica di rifiuto è la Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Modifica “E1 - E2 - E3 - Aree agricole di rispetto degli abitati, di salvaguardia ambientale e di interesse ambientale”

Al fine di controllare potenziale consumo di suolo di tipo irreversibile causato dalla possibilità di realizzazione strutture agricole connesse alla ricettività (agricampeggio e similari), occorrerà evitare interferenze con gli elementi della rete ecologica individuati per la provincia di Cuneo nell’ambito del progetto integrato ALCOTRA Italia/Francia PITEM “Biodivalp”, la cui documentazione, disponibile sul sito web della Regione Piemonte all’indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-ecologica-provincia-cuneo-progetto-biodivconnect>, è stata approvata dall’Amministrazione Provinciale con D.C.P. n. 43 del 30/06/2023 e costituisce, ai sensi dell’art. 1.7. delle NT del PTC, il riferimento per le valutazioni di carattere paesistico/ambientali relative ai piani e progetti insistenti sul territorio. Si ricorda che il territorio comunale di Canale è interessato da alcune delle stepping stones individuate dal disegno di rete ecologica di cui sopra.

Si prescrive altresì l’inserimento all’interno delle NTA di specifiche norme che regolino le trasformazioni del suolo nelle aree suddette prevedendo, ove possibile, interventi A carattere reversibile.

Si ritiene inoltre necessario che a fronte delle strutture ricettive previste sarebbe necessario esplicitare le modalità di gestione dei reflui, approvvigionamento idrico, aumento di traffico, etc, pertanto si ribadisce la necessità di contestualizzare gli interventi previsti.

Arre a servizi e misure compensative

Per la superficie dell'area a servizi (d.37) destinata a parcheggio in prossimità del cimitero oggetto di variante si richiede, in sede attuativa, di mettere in atto, valutando con l'Amministrazione Comunale le eventuali scelte e modalità, azioni di compensazione ecologica nei pressi dell'area d'intervento o in altre aree del comune; qualora ciò non risulti possibile o opportuno si richiede di prevedere una monetizzazione di tali opere che il Comune dovrà destinare per realizzare azioni compensative.

**CONTRIBUTI SOGGETTI COMPETENTI
VERSIONE INTEGRALE**



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
Ufficio Pianificazione Territoriale
E-mail: ufficio.pianificazione.territoriale@provincia.cuneo.it
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171.445317
ARlp

Al Sig. Sindaco
del Comune di
CANALE (CN)

Rif. progr. int. _____ Classifica: 07.05.01/1_2024
Allegati n. _____ Risposta Vs. nota n.17459 del 29.12.2023
Rif. ex prot. prec. _____

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it

PROT 1559/24 del 31/01/2024
PROT 1935/24 del 21/1/24

Oggetto: Variante Parziale n. 19 al PRG adottata con DCC n. 18 del 20.12.2023 e contestuale documentazione di verifica assoggettabilità alla VAS – Trasmissione Determina.

Si trasmette in allegato alla presente la Determina dirigenziale n. 132 del 30.01.2024 relativa al parere di compatibilità della Variante specificata in oggetto, inviata da codesto Comune.

Si fa presente che la Deliberazione di approvazione della Variante in questione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG, dovrà essere inoltrata a questo Ente ed alla Regione entro dieci giorni dalla sua adozione, così come previsto dall'art. 17 c. 7 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Cordiali saluti.

IL Responsabile dell'Ufficio
- Arch. Alberto Rovera -



CI:7.5.1/2024 / 1
N-10155 / 2024

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO

Oggetto: L.R. 5.12.1977, N. 56, ART. 17 COMMA 5 - COMUNE DI CANALE: VARIANTE PARZIALE N. 19 AL PRG E CONTESTUALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS, ADOTTATA CON DCC N. 18 DEL 20.12.2023 - PARERE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 132 DEL 30/01/2024.
Firmato digitalmente da ALESSANDRO RISSO e stampato il giorno 30/01/2024.
Copia cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Comune di Canale
Numero 0001559
Data 31/01/2024

Premesso che

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 "Tutela ed uso del suolo", come modificato dalle LLRR 3/2013 e 17/2013, il Comune di CANALE ha trasmesso copia alla Provincia della delibera di adozione e relativi elaborati della Variante Parziale n. 19 al PRG, comprensivi del documento di verifica per l'assoggettabilità a VAS – adottata con DCC n. 18 in data 20.12.2023 – per la pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come variante parziale, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dello stesso art.17, alla compatibilità in rapporto al Piano Territoriale Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati e per il contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica.

Il progetto preliminare della Variante Parziale in oggetto è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione e rapporto preliminare
- Norme di attuazione e tabelle di zona
- Tav. 1 – Progetto P.R.G.- Territorio Comunale scala 1:5.000
- Tav. 2 – Progetto P.R.G.- Capoluogo- Madonna di Loreto scala 1:2.000
- Tav. 3 – Progetto P.R.G.- Valpone-Madonna dei Cavalli scala 1:2.000
- Tav. 4 – Progetto P.R.G.- Centro antico scala 1:1.000
- GA01 - Relazione geologica tecnica
- Verifica conformità con il piano di classificazione acustica

La Variante in argomento è finalizzata ad introdurre le seguenti modifiche:

1) Stralcio di aree a standard pubblico

Stralcio area "B3.1-servizi sociali ed assistenziali di base"

L'area si trova presso il concentrico, in una zona prospiciente Piazza Toso. Su tale area (Foglio 12, mappale n.23) risulta localizzato l'ex ospedale Pasquale Toso, attualmente inutilizzato. E' previsto lo stralcio dell'area B3.1, riconvertendo la relativa superficie (2.490 mq) alla destinazione residenziale R1, da cui deriva un incremento di capacità edificatoria per detto settore pari a 9100 mc.

2) Individuazione nuove aree a standard pubblico

Si prevede il riconoscimento di un'area a standard pubblico ad uso parcheggio e verde in continuità con aree servizi già esistenti presso l'area cimiteriale di Corso Asti. Tale superficie, pari a 2.498 mq, corrisponde a parte del mappale n. 4 del Fg. 17, attualmente individuata in "agricola produttiva" E.

3) Ampliamento aree produttive

Ampliamento area produttiva P1.1- "insediamenti produttivi esistenti confermati e di completamento".

L'ambito è situato in Frazione Valpone, lungo via S. Defendente. L'area che verrà annessa all'area P1.1, pari a mq. 4.060 è attualmente riconosciuta in piano come area "per insediamenti terziari esistenti – ricettivi" T1.ric. Tale superficie ricade su parte dei mappali n. 21, 402 e 460 censiti al Fg. 5 del Catasto.

4) Individuazione rotatorie in progetto

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 132 DEL 30/01/2024.

firmato digitalmente da ALESSANDRO RISSO e stampato il giorno 30/01/2024.

cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

a) Rotatoria frazione Valpone

E' previsto il progetto di una rotatoria nei pressi dell'area produttiva P1.1, al fine di smaltire il traffico dei mezzi pesanti. I mappali interessati da tale individuazione, oltre al tratto viario citato, sono i nn. 274 e 116 del Fg. 5 del Catasto, attualmente ricadenti rispettivamente all'interno della destinazione produttiva P1.1 e della destinazione agricola di salvaguardia ambientale E2;

b) Rotatoria all'incrocio tra Corso Rodilhan e Strada San Michele

E' previsto il progetto di una rotatoria a sud del concentrico. Tale infrastruttura, oltre che sui tratti viari citati, viene prevista su parte dei mappali nn. 50, 51, 295, 367, 368, 442 e 443 censiti al Fg. 15 del Catasto, interessando ambiti quali le *aree agricole produttive E*, le *aree agricole di salvaguardia ambientale E2*, un'area per insediamenti terziari esistenti - commerciali T1.1com e un'area per insediamenti produttivi esistenti confermati e di completamento P1.5.

5) Modifiche di carattere normativo

a) Specificazione normativa art.23 N.T.A.

E' prevista una modifica relativa dell'articolo 23 - "E1 - E2 - E3 - Aree agricole di rispetto degli abitati, di salvaguardia ambientale e di interesse ambientale", prevedendo per le zone E3 la possibilità di attivazione di strutture agricole connesse alla ricettività (agricampeggio e similari), senza modifica della morfologia dei luoghi se non per lievi livellamenti del terreno;

b) Specificazione normativa art.33 N.T.A.

E' prevista una modifica relativa all'articolo 33 "Accessori", determinando la possibilità di realizzare nelle zone di P.R.G., fatta eccezione per le zone R1, piscine pertinenziali ai fabbricati, con annessi impianti tecnologici, nel limite massimo di mq. 40 complessivi;

c) Specificazione normativa art. 42 N.T.A.

E' prevista una modifica relativa all'articolo 42 "Deroghe", per cui si ammette, in ogni area normativa, la possibilità di realizzare impianti tecnici/tecnologici volti esclusivamente al superamento delle barriere architettoniche quale deroga ai parametri edilizi fissati dalle N. di A.

Preso atto:

- del contenuto della deliberazione comunale di adozione della Variante Parziale e degli elaborati della stessa;
- della puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- della dichiarazione comunale in merito alla conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali;
- della dichiarazione comunale in merito alla compatibilità della variante con i progetti sovracomunali;
- dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS contestualmente alla fase di adozione preliminare e della relativa documentazione di verifica;
- delle istruttorie dei Settori provinciali, che hanno rilevato quanto segue:

Settore Presidio del territorio - Ufficio Pianificazione Territoriale

Esaminati i contenuti della variante parziale in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che la variante non presenti elementi di criticità in rapporto ad esso, fatte salve le verifiche in ordine a quanto di seguito evidenziato.

Nel merito dei singoli interventi previsti, si rende necessario osservare quanto segue:

1) Stralcio di aree a standard pubblico

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 132 DEL 30/01/2024.
Firmato digitalmente da ALESSANDRO RISSO e stampato il giorno 30/01/2024.
Copia cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Stralcio area "B3.1-servizi sociali ed assistenziali di base"

Dalle informazioni territoriali contenute nella banca dati provinciale, l'area ricade nella perimetrazione del Centro Storico.

Considerato che l'ambito oggetto di intervento risulta normato ai sensi dell'art. 14 delle N.T.A. quale area comprendente gli insediamenti aventi carattere storico, artistico e/o ambientale ed il tessuto edificato di immediato intorno, individuata e classificata ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., si richiamano le finalità previste dalle Norme di PRG per detti insediamenti ("*...sono obiettivi prioritari la conservazione, il risanamento ed una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente.... è fatto divieto di modificare i caratteri ambientali e la trama viaria...*").

Peraltro il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (art. 2.13, delle Norme di Attuazione) prevede la tutela e valorizzazione dei centri storici, orientando l'azione propria e della pianificazione comunale ai seguenti obiettivi:

- a) tutela e valorizzazione dei centri storici da considerarsi nella unitarietà del sistema di connessioni che li relazionano agli altri tessuti storici, urbani e rurali, alle emergenze singolari, ed alle principali infrastrutture;
- b) considerazione unitaria dei centri storici come complesso generato da una stratificazione di interventi urbanistici ed edilizi, formato da edifici di diverso valore architettonico e destinati a diversi usi e funzioni, pertinenze inedificate, spazi e percorsi pubblici o di uso pubblico, da conservare nella loro unitarietà evitando processi di scorporo, trasformazioni edilizie e urbanistiche incongrue, e processi di impoverimento funzionale che riducono il rango territoriale del tessuto stesso;
- c) tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio di impianto storico, sia esso formato da emergenze architettoniche, edifici di interesse architettonico e/o tipologico, o edifici minori che non rilevano singolarmente ma che partecipano a formare il valore d'insieme del tessuto e a salvaguardare l'inserimento urbanistico e paesistico degli edifici di maggiore pregio;
- d) tutela e valorizzazione dei centri storici minori privi di edifici di valore architettonico ma che rilevano per il valore d'insieme.

Si evidenzia, preliminarmente, la presenza sulla Tav. 4 di una simbologia afferente il fabbricato oggetto di variante (A) che non trova riscontro nella relativa Legenda. Su precedenti elaborati risulta invece presente il riferimento ad elementi di interesse architettonico-ambientale ("abbaini, comignoli"). Si richiede puntuale verifica in merito, anche al fine di evidenziare l'eventuale presenza di elementi di interesse architettonico-ambientale da salvaguardare.

Inoltre, in considerazione dell'incremento di cubatura e del numero di piani, si invita il Comune, tenuto conto delle caratteristiche dell'edificato di impianto storico e degli allineamenti esistenti, a verificare attentamente il corretto inserimento e l'integrazione dell'intervento nel contesto circostante, caratterizzato da edificazioni di altezza contenuta.

Ciò premesso, si ritiene che la modifica della modalità attuativa, mediante "interventi di ristrutturazione edilizia e/o di demolizione con ricostruzione" (previa formazione di Piano di Recupero), interessando un fabbricato posto in area classificata ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., potrebbe interferire con **le norme di tutela e salvaguardia afferenti** all'ambito di Piano.

Pertanto, nel rammentare il rispetto delle finalità del PRGC sopra richiamate, si richiede al Comune, in considerazione della specificità dell'area in esame, di effettuare ulteriori valutazioni ai fini della compatibilità della variante con le condizioni previste all'art. 17, comma 5, lettera h) della L.R. 56/77 e s.m.i..

2) Individuazione nuove aree a standard pubblico Zona cimiteriale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 132 DEL 30/01/2024.

firmato digitalmente da ALESSANDRO RISSO e stampato il giorno 30/01/2024.

cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, l'area ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000 ed è ricompresa nella fascia di rispetto cimiteriale di 200 m e nella fascia di rispetto acque pubbliche del Torrente Bobore.

3) Ampliamento aree produttive

Ampliamento area produttiva P1.1- "insediamenti produttivi esistenti confermati e di completamento".

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, l'area risulta limitrofa al percorso panoramico individuato dal PPR (S.P. n. 58 tratto da Canale a San Damiano D'Asti).

4) Individuazione rotatorie in progetto

a) Rotatoria frazione Valpone

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, l'area ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000 ed è limitrofa al percorso panoramico individuato dal PPR (S.P. n. 58 tratto da Canale a San Damiano D'Asti).

b) Rotatoria all'incrocio tra Corso Rodilhan e Strada San Michele

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, l'area ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000 ed è ricompresa nella fascia di rispetto dal Torrente Bobore.

Si prende atto delle modifiche previste, richiamando le osservazioni del competente Settore Viabilità provinciale.

Si rileva tuttavia che l'individuazione, nelle tavole di PRGC, di nuovi tematismi riferiti ad aree oggetto di esproprio e di occupazione temporanea possa comportare modifica all'impianto strutturale del PRGC vigente. Si invita, pertanto il Comune a voler rivedere la rappresentazione delle rotatorie ovvero ad individuare la procedura urbanistica più appropriata per attuare le previsioni in oggetto.

5) Modifiche di carattere normativo

a) Specificazione normativa art.23 N.T.A. "E1 - E2 - E3 - Aree agricole di rispetto degli abitati, di salvaguardia ambientale e di interesse ambientale"

Si ritiene che la modifica normativa, così come formulata, possa incidere in maniera significativa su aree estese del territorio comunale, la cui individuazione in PRGC è finalizzata "alla conservazione di particolari ambiti significativi sotto il profilo ambientale-paesistico".

Pertanto, nel richiamare in ogni caso il rispetto della normativa sovraordinata in materia di attività ricettive ammesse in area agricola, si ritiene che la variazione proposta possa configurare una modifica all'impianto strutturale del PRG vigente e, pertanto, si invita il Comune ad effettuare opportune, ulteriori verifiche per la compatibilità della variante individuando, se necessario, la procedura urbanistica più appropriata per attuare la previsione in oggetto.

b) Specificazione normativa art.33 N.T.A. "Accessori"

Si prende atto delle modifiche apportate.

c) Specificazione normativa art. 42 N.T.A. "Deroghe"

Nel prendere atto delle modifiche apportate, si ritiene opportuno precisare quali siano i parametri edilizi in deroga fissati dalle NTA (considerato che le stesse contengono un rimando al Regolamento Edilizio) valutando altresì le possibili ricadute con particolare riferimento agli ambiti soggetti a tutela e salvaguardia ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., ai fini della compatibilità della variante con le condizioni previste all'art. 17, comma 5, lettera h) della L.R. 56/77 e s.m.i..

Settore Viabilità Alba-Mondovì

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 132 DEL 30/01/2024.

Firmato digitalmente da ALESSANDRO RISSO e stampato il giorno 30/01/2024.

Cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Comune di Canale
Numero 0001559
Data 31/01/2024

Il Settore Viabilità, presa visione della documentazione trasmessa, ritiene osservare:

2. Individuazione nuove aree a standard pubblico.

La nuova area destinata a parcheggio non potrà avere dei nuovi accessi dalla strada provinciale 29, servirsi degli accessi al Cimitero esistenti.

3. Ampliamento aree produttive.

Si prende atto del cambiamento di destinazione d'uso per l'area in oggetto, l'area risulta già dotata di accesso dalla strada provinciale, non sarà possibile la realizzazione di nuovi accessi.

4. Rotatorie in progetto.

- Rotatoria SP 29 Frazione Valpone.
- Rotatoria SP 929 (Corso Rodilhan – Strada San Michele).

Le rotatorie in progetto, prima della realizzazione, dovranno ottenere l'autorizzazione del Settore Viabilità della Provincia previa presentazione degli esecutivi. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere redatte apposite convenzioni con l'Amministrazione Provinciale, alla fine dei lavori le opere stradali realizzate dovranno essere trasferite al demanio provinciale.

5. Modifiche di carattere normativo.

Per quanto riguarda la specifica all'art. 33 delle Norme, sulla possibilità di realizzare nelle zone di P.R.G.C. delle piscine, ad eccezione delle zone R1, si puntualizza che, le piscine non potranno essere realizzate nelle fasce di rispetto dalle strade di competenza provinciale.

CONTRIBUTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS

Settore Tutela del territorio - Ufficio controllo emissioni ed energia

Le osservazioni del Settore Tutela Territorio si riferiscono ai seguenti comparti ambientali di competenza: inquinamento acustico, scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e inquinamento elettromagnetico.

In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, si ritiene - per quanto di competenza - che la variante di che trattasi **possa essere esclusa dalla procedura di VAS** ex Titolo II della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Nel contempo, si segnala all'Amministrazione Comunale che il documento "VERIFICA DI COMPATIBILITA' DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE PARZIALE 19 AL P.R.G.C. VIGENTE CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA", datato 18/12/2023, fa riferimento ad una zonizzazione acustica non più vigente in quanto aggiornata con la D.C.C. n. 44 del 25/11/2009. Sono, invece, corretti i riferimenti cartografici relativi alla classificazione acustica comunale riportati nel documento "RELAZIONE E RAPPORTO PRELIMINARE".

Settore Risorse del territorio - Ufficio Acque

In relazione alle competenze di cui è titolare, l'Ufficio Acque come esito istruttorio ritiene che la variante al PRGC di cui all'oggetto **non debba essere sottoposta** alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione;
- D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. e D.M. 10.09.2010.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile (D.lgs. 387/03);
- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 132 DEL 30/01/2024.

firmato digitalmente da ALESSANDRO RISSO e stampato il giorno 30/01/2024.

cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione.
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati ai sensi dell'art. 17, comma 7, della LR 56/77 e s.m.i..

Considerato che:

- nella variante parziale in oggetto non emergono evidenti incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale - approvato con D.C.R. n. 241-8817 in data 24.2.2009 - e con i progetti sovracomunali approvati di cui questa Amministrazione è a conoscenza;
- quanto sopra evidenziato dagli Uffici costituisce formulazione di osservazioni e contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS;
- il termine per il parere della Provincia scade in data 01.02.2024, essendo l'istanza pervenuta completa il giorno 02.01.2024, prot. n. 326;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Costo n. 60225 "Programmazione territoriale" e non comporta impegni di carattere finanziario;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visti:

- la LR 56/ 77 e s.m.i.;
- il Piano Territoriale Provinciale, approvato con DCR n. n. 241-8817 del 24.2.2009, divenuta esecutiva il 12 marzo 2009 con la pubblicazione sul BUR n. 10 del 12.3.2009;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 132 DEL 30/01/2024.
Firmato digitalmente da ALESSANDRO RISSO e stampato il giorno 30/01/2024.

Cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- la Legge n. 56 del 7/4/2014;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto compatibile;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- **di considerare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
- **di esprimere**, ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77, come modificato dalle LLRR 21.03.2013, n.3 e 12.08.2013, n. 17, parere di compatibilità della "VARIANTE PARZIALE n. 19" al PRGC del Comune di CANALE in premessa descritta, con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
- **di dare atto che** relativamente alle modifiche previste ai sopracitati punti 1), 4, 5-a), 5-c) occorrerà effettuare le necessarie valutazioni sulla scorta di ulteriori approfondimenti in merito alla compatibilità della variante ed in particolare al rispetto delle condizioni previste al comma 5, lettere a) ed h) dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i.;
- **di dare atto che** relativamente alle modifiche di cui ai restanti punti vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della variante di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 5 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i. e dei corrispondenti parametri di cui al comma 6 del medesimo articolo;
- **di richiamare** le indicazioni dell'Ufficio Pianificazione Territoriale, dell'Ufficio Controllo Emissioni ed Energia e del Settore Viabilità quali osservazioni ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i.;
- **di richiamare** i contributi espressi in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS dal Settore Tutela del Territorio e dal Settore Risorse del Territorio, per i quali si ritiene che la Variante in oggetto possa essere esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica;
- **di trasmettere** al Comune di CANALE il presente atto per i successivi provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
Risso Alessandro

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 132 DEL 30/01/2024.
Firmato digitalmente da ALESSANDRO RISSO e stampato il giorno 30/01/2024.
Cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Comune di Canale
Numero 0001559
Data 31/01/2024

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
Dati di prot. nell'allegato "segnatura. xml"
TRASMISSIONE VIA PEC

Comune di Canale
Piazza Italia, n.18
12043 Canale (CN)
ufficioprotocollo@certcomunecanale.it

Rif. Vs. prot. n. 17459/2023; prot. Arpa n. 117261/2023
DoQui: CN004037/ARPA - B2.04 - Comune di Canale - H10_2024_00353/ARPA - B2.04 - Variante Parziale 19

**OGGETTO: Variante Parziale 19 al P.R.G.C.
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.
Richiesta contributo di competenza**

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto e ai fini di rendere la consulenza ed il supporto tecnico - scientifico di cui alla legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 alle Amministrazioni chiamate ad esprimere i previsti atti di assenso in sede di decisione finale, Arpa Piemonte formula le osservazioni di competenza come da relazione allegata alla presente.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

**il Dirigente Responsabile
della S.S. "Attività di Produzione Sud Ovest"
Dott. Ivo Riccardi
(firmato digitalmente)**

Firmato digitalmente da: Ivo Riccardi
Data: 23/02/2024 10:16:08

Referente
Maria Lisa Procopio
e-mail m.procopio@arpa.piemonte.it

STRUTTURA COMPLESSA "Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest"

Struttura Semplice H.10.02 "Attività di Produzione Sud Ovest"

CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

Pratica: H10_2024_00353
Risultato atteso: B2.04

Comune di Canale – Provincia di Cuneo

**Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi
dell'art 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Variante Parziale 19 al P.R.G.C.**

Consultazione dei soggetti con competenze ambientali

Redazione	Collaboratore tecnico prof.le	Nome: Maria Lisa Procopio
Verifica e Approvazione	Responsabile attività istituzionali di Produzione	Nome: Ivo Riccardi

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione

Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo - Tel. 01119680111

dtp.cuneo@arpa.piemonte.it - PEC dtp.cuneo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

1. Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione predisposta per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica – fase di verifica di assoggettabilità, relativa alla proposta di Variante Parziale 19 presentata dal Comune di Canale.

Nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., ARPA Piemonte si configura, per quanto concerne gli aspetti ambientali di competenza dell'Agenzia, quale supporto tecnico-scientifico all'Autorità Competente per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S.

2. Obiettivi della Variante

Per quanto dichiarato, la proposta di Variante Parziale in oggetto prevede quanto segue:

1. Stralcio di aree a standard pubblico

1.1. Stralcio area B3.1 in area R1

Viene previsto l'intervento che riguarda lo stralcio dell'area "servizi sociali ed assistenziali di base" denominata B3.1 ed individuata presso il concentrico, riconvertendone la superficie, pari a mq. 2.490, alla destinazione residenziale R1 facente parte dei "complessi di interesse storico - artistico - ambientale".

2. Individuazione nuove aree a standard pubblico

2.1. individuazione area servizi parcheggio e verde presso zona cimiteriale

Viene previsto il riconoscimento di un'area a standard pubblico ad uso parcheggio e verde che si individua in continuità con aree servizi già esistenti presso l'area cimiteriale.

3. Ampliamento aree produttive

3.1. Ampliamento area P1.1 Valpone

L'area oggetto di lieve ampliamento superficiale è l'area "per insediamenti produttivi esistenti confermati e di completamento" denominata P1.1 posta presso Frazione Valpone lungo Via S. Defendente. L'area oggetto di cambio destinazione, che verrà annessa all'area P1.1, misura una superficie pari a mq. 4.060 ed è attualmente riconosciuta in piano come area "per insediamenti terziari esistenti – ricettivi" T1.ric.

4. Individuazione rotonde in progetto

4.1. Rotatoria in progetto Via S. Defendente, Fraz. Valpone

Viene previsto l'inserimento cartografico di una rotonda in progetto nei pressi dell'area produttiva P1.1 posta in Fr. Valpone. Lungo Via S. Defendente viene prevista, infatti, una rotonda la cui funzione sarà quella di "smaltire" il traffico, anche di mezzi pesanti, in entrata e in uscita dall'area produttiva P1.1, che vede la presenza di intenso traffico veicolare, rappresentando certamente un centro nevralgico dal punto di vista economico per l'intero territorio comunale. I mappali interessati da tale individuazione ricadono attualmente all'interno della destinazione produttiva P1.1 e della destinazione agricola di salvaguardia ambientale E2. Tale intervento, concordato con gli enti competenti in materia di viabilità, si effettua, dunque, oltre che per motivazioni legate allo smaltimento maggiormente fluido del traffico, anche per ragioni di sicurezza legate all'ingresso di mezzi pesanti sul tratto di viabilità in oggetto.

4.2. Rotatoria in progetto Corso Rodilhan e Strada S. Michele

Viene previsto un intervento analogo al precedente che riguarda una seconda rotonda in progetto da individuarsi con il presente atto. Trattasi di una rotonda da prevedersi a sud del concentrico, all'incrocio di Corso Rodilhan e Strada S. Michele. Tale incrocio, è posto all'interno di un ambito territoriale in cui trovano spazio molteplici attività produttive e terziarie, la cui presenza, come ovvio che sia, comporta l'afflusso di una discreta quantità di traffico veicolare, anche di mezzi pesanti. Si inserisce, dunque, una rotonda tra i due tratti viari citati, in modo da creare accessi e uscite sicure e fluide da e per gli ambiti produttivi e terziari presenti in zona. Tale infrastruttura interessa ambiti quali le aree agricole produttive E, le aree agricole di salvaguardia ambientale E2, un'area per insediamenti terziari esistenti – commerciali T1.1com e un'area per insediamenti produttivi esistenti confermati e di completamento P1.5.

5. Modifiche di carattere normativo

5.1. In primo luogo, si effettua una specifica all'articolo n. 23 "E1 - E2 - E3 - Aree agricole di rispetto degli abitati, di salvaguardia ambientale e di interesse ambientale", laddove, al comma 6, si

determinano l'ammissione o il divieto della realizzazione di ciabot e benne nelle aree E1, E2 e E3. Per le zone E3 viene ammessa, altresì, la possibilità di attivazione di strutture agricole connesse alla ricettività (agricampeggio e similari), imponendo di non modificare la morfologia dei luoghi se non per lievi e contenuti livellamenti del terreno. Viene previsto, contemporaneamente, il corretto inserimento paesaggistico-ambientale di tali strutture con eventuali azioni mitigative, richiamando, comunque, l'acquisizione del parere della CLP locale.

- 5.2. Una seconda specifica si inserisce all'articolo n. 33 "Accessori", determinando la possibilità di realizzare nelle zone di P.R.G., fatta eccezione per le zone R1, piscine pertinenziali ai fabbricati, con annessi impianti tecnologici, nel limite massimo di mq. 40 complessivi.
- 5.3. La terza ed ultima specifica riguarda un secondo comma che si inserisce all'articolo n. 42 "Deroghe" in cui si determina che gli interventi edilizi previsti dal P.R.G. nonché la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche debbano garantire il rispetto e l'osservanza della normativa vigente sull'eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine si ammette, in ogni area normativa, la possibilità di realizzare impianti tecnici/tecnologici volti esclusivamente al superamento delle barriere architettoniche quale deroga ai parametri edilizi fissati dalle N. di A.

3. Caratteristiche degli impatti potenziali della variante espresse sulla base della documentazione presentata

Si rimarca che gli ambiti di cui al punto di modifica 2.1 e 4.2 sono soggetti al vincolo di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42 del 2004, "Lettera c – fasce di rispetto di 150 metri dai corsi d'acqua" (art.14 delle NdA del PPR).

Si prende atto che l'impatto sulla risorsa suolo determinato dalle modifiche proposte sia lieve, considerando che, tranne per l'ambito di cui al punto 2.1, si tratta di aree pavimentate/edificate per le quali si propone ampliamenti o cambi di destinazione d'uso.

Nelle fasi progettuali, si tenga presente che:

- L'area di cui al punto 1.1 è caratterizzata dalla morfologia insediativa m.i. 2: secondo il comma 3a dell'art. 35 del PPR che disciplina suddetti ambiti:
 - o "I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l'articolo 24, comma 5:
 - a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità;"
- L'area di cui al punto 3.1 è caratterizzata dalla morfologia insediativa m.i. 5: secondo l'art. 35 del PPR che disciplina suddetti ambiti:
 - o "[4] Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a. sono ammissibili interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non eccedente al 20% della superficie utile lorda preesistente all'adozione del Ppr oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - I. siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e volti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2¹;
 - II. rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato a una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali, alla conservazione dei varchi, nonché al contenimento e alla mitigazione degli impatti; [...]
 - [5]. Ai fini del recupero e della riqualificazione delle aree produttive costituiscono riferimento per la progettazione degli interventi le linee guida per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea), adottate con DGR 28 luglio 2009 n. 30-11858".

¹ [2]. Per le aree di cui al comma 1 il Ppr persegue i seguenti obiettivi: a. riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia; b. integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti specialistici.

Si evidenzia inoltre la presenza di un percorso panoramico che interessa la SP58 A tratto da Canale a San Damiano d'Asti; ai sensi dell'art. 30 delle NdA del PPR "*Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico*" tali contesti sono meritevoli di specifica tutela e valorizzazione. Secondo suddetto articolo, i piani locali devono quindi definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione del belvedere e delle bellezze panoramiche. Inoltre, il comma 2f stabilisce che in suddetti contesti il PPR persegue l'obiettivo di ridurre le pressioni e gli impatti di ogni tipo (traffico, inquinamento atmosferico, acustico e luminoso, costruzioni edilizie e infrastrutturali, alterazioni della copertura vegetale, ecc.) che possano incidere sulle bellezze e sui belvedere.

Sempre in merito alla modifica di cui al punto 3.1, si sottolinea la necessità che sia assicurato un idoneo recapito delle acque derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti (di origine meteorica e non) anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 113 comma 4 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. Si evidenzia anche la necessità di gestire in modo ottimale le acque derivanti dal dilavamento meteorico delle superfici scolanti prevedendo, qualora necessario, trattamenti appropriati delle stesse.

Si ricorda infine che i potenziamenti/cambiamenti delle attività in essere dovranno essere preventivamente autorizzati dagli enti competenti ai fini dell'aggiornamento delle autorizzazioni rilasciate.

Per quanto riguarda le modifiche normative di cui al punto 5, si osserva, in generale, che le modifiche apportate alle norme di piano modificheranno l'intera struttura normativa del piano in questione e, quindi, se non contestualizzate, verranno applicate all'intero territorio comunale, con la conseguenza che le modifiche previste potrebbero interferire con ambiti che andrebbero tutelati. In particolare, si osserva quanto segue:

- *Modifica 5.1*

Si ritiene che la modifica in parola, oltre a determinare un potenziale consumo di suolo di tipo irreversibile causato dalla possibilità di realizzazione *strutture agricole connesse alla ricettività (agricampeggio e similari)*, potrebbe anche interferire con gli elementi della rete ecologica individuati per la provincia di Cuneo nell'ambito del progetto integrato ALCOTRA Italia/Francia PITEM "Biodivalp", la cui documentazione, disponibile sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-ecologica-provincia-cuneo-progetto-biodivconnect>, è stata approvata dall'Amministrazione Provinciale con D.C.P. n. 43 del 30/06/2023 e costituisce, ai sensi dell'art. 1.7. delle NT del PTC, il riferimento per le valutazioni di carattere paesistico/ambientali relative ai piani e progetti insistenti sul territorio. Si evidenzia infatti come il territorio comunale di Canale sia interessato da alcune delle stepping stones individuate dal disegno di rete ecologica di cui sopra. Si ritiene inoltre necessario che a fronte delle strutture ricettive previste sarebbe necessario esplicitare le modalità di gestione dei reflui, approvvigionamento idrico, aumento di traffico, etc, pertanto si ribadisce la necessità di contestualizzare gli interventi previsti.

- *Modifica 5.2*

La realizzazione di piscine comporta innanzitutto consumo di suolo che deve essere quantificato e compensato. Inoltre, nella realizzazione di suddette strutture sarà necessario adottare tutti gli accorgimenti possibili al fine di rendere l'intervento sostenibile dal punto di vista ambientale (risparmio energetico, risparmio idrico, utilizzo di un'illuminazione a basso consumo, etc.). In merito agli scarichi, dovranno essere indicate le modalità di scarico delle acque delle piscine e dovranno essere condotte preventivamente opportune verifiche con il gestore dell'impianto ricettore. Si ritiene inoltre opportuno segnalare di rispettare i limiti di cui alla Tabella n.3 dell'Allegato n.5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i., soprattutto per quanto riguarda il cloro attivo libero e i cloruri. Particolare attenzione andrà anche posta, in particolare per le acque del controlavaggio, ai solidi sospesi nonché alle sostanze organiche. Si consiglia altresì di evitare il trattamento con il cloro nei giorni antecedenti allo scarico oppure di valutare l'installazione di un sistema di abbattimento dello stesso. È infine doveroso ricordare che a fronte della recente crisi idrica è quantomai necessario evitare azioni che comportino un consumo eccessivo di acqua rispetto agli usi della risorsa che devono essere garantiti per legge.

4. Conclusioni

A seguito della valutazione della documentazione tecnica in merito alla Variante Parziale in oggetto si ritiene che quanto previsto, tranne le modifiche normative di cui al punto 5, possa essere escluso dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica, ma si chiede di tenere in debita considerazione quanto rilevato nel presente contributo.

Si indica inoltre quanto segue che, se non ancora effettuato, si chiede di inserire nelle successive elaborazioni del piano all'interno delle NTA e nelle fasi progettuali di dettaglio quanto di seguito indicato:

- Prevedere, relativamente alle aree proposte per l'edificazione, una percentuale di superficie da mantenere permeabile (circa il 30% della superficie totale di ciascuna area) e mettere in atto sistemi e soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo (erosione, contaminazione, impermeabilizzazione). Si chiede di favorire, ove possibile e con attenzione alla falda acquifera superficiale, l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (marmette autobloccanti forate, sterrati inerbiti, prato armato, etc.). Al proposito si potrà far riferimento al documento "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo" reperibile alla seguente pagina web: http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_it.pdf. Per le di aree industriali e/o produttive, le pavimentazioni filtranti dovranno essere utilizzate unicamente nelle aree non adibite a parcheggi per mezzi pesanti o a piazzali dedicati alle attività lavorative e alle operazioni di carico e scarico, prevedendo sistemi di prevenzione e controllo di possibili sversamenti;
- Valutare la possibilità di mettere a dimora fasce di vegetazione arborea arbustiva a confine delle aree oggetto di intervento, soprattutto a confine delle aree produttive. Nella scelta delle essenze si chiede di utilizzare specie autoctone, escludendo quindi le specie alloctone, sia invasive² che non. Le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili. La realizzazione di quinte arboreo arbustive dovrà essere prevista in caso di nuovi edifici che si interfacciano con ambiti agricoli integri;
- Prevedere di dotare gli interventi edilizi, ove tecnicamente possibile, di adeguati sistemi per la raccolta e il successivo riutilizzo delle acque meteoriche. Tali acque potranno essere reimpiegate per usi compatibili quali l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza, per l'impianto antincendio, come sanitari per usi non potabili, etc.;
- Prevedere la presenza di reti fognarie separate (una per le acque reflue derivanti dal metabolismo umano e/o industriali; una per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti) e inoltre, ove tecnicamente fattibile, prevedere reti duali di adduzione (art. 146 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- I piani e i progetti attuativi delle previsioni urbanistiche dovranno documentare le modalità di recapito delle acque bianche e nere al fine di verificare l'idoneità dei ricettori previsti;
- Garantire la funzionalità e la salvaguardia di corpi idrici e opere di presa al fine di evitare di compromettere l'irrigabilità dei terreni ed il mantenimento dell'attuale stato di biodiversità e connettività ecologica;
- Garantire la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici prevedendo accorgimenti e misure finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia e l'utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili derivanti da fonti energetiche rinnovabili, secondo la normativa vigente;
- Per l'illuminazione delle aree e dei percorsi di accesso alle aree urbanizzate, prevedere la limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza, la regolamentazione degli orari di accensione e l'applicazione di regolatori di flusso luminoso;

² La D.G.R. n. 1-5738 del 19/10/2022 approva gli "Elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte", quale aggiornamento ed in sostituzione di quelli approvati con D.G.R. 24- 9076 del 27 maggio 2019 ("Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17 "Aggiornamento elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975/16 e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale").

- Per le fasi di cantiere, adottare tutte le precauzioni possibili per non trasferire in loco terreni di riporto / suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive oltre a controllare il possibile sviluppo delle stesse tramite l'inerbimento in tempi rapidi dei cumuli di terra accantonati attraverso la semina di miscugli di specie erbacee autoctone e compatibili con il territorio;
- In merito ai rifiuti, verificare la coerenza con le indicazioni e le previsioni contenute nei documenti programmatici regionali quali il *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani*, DCR 19 aprile 2016, n. 140 – 14161 e il *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali*, DCR 16 gennaio 2018, n. 253-2215, e prevedere misure volte a conseguire il rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti. Si ricorda a tal proposito di prevedere la localizzazione di punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni dei rifiuti urbani, quali ad esempio isole interrato, contenitori posizionati a livello del suolo stradale, etc. (al fine di favorire i servizi domiciliari – internalizzati e/o esternalizzati – di raccolta differenziata) nonché di prevedere eventuali infrastrutture di servizio funzionali all'organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, quali ad esempio centri di raccolta comunali o intercomunali, centri di raccolta semplificati, etc.;
- In sede di progettazione, assumere quale riferimento quanto stabilito negli *"Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia"* e negli *"Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale"*, approvati dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-13616 del 22/03/2010, e condurre una valutazione della localizzazione e conformazione dei nuovi edifici con riferimento a possibili impatti con l'avifauna e, nel caso, prevedere accorgimenti costruttivi che possano limitare tale problematica;
- In sede di progettazione seguire, ove opportuno, i disposti del D.P.C.M. del 5/12/1997 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*.

Relativamente alle previste operazioni di demolizione, si chiede di verificare preventivamente la presenza di sostanze pericolose (quali amianto) e di prevederne il corretto smaltimento/gestione secondo la normativa vigente.

Si ricorda che:

- per quanto riguarda i materiali estratti come terre e rocce da scavo da collocare all'esterno del sito ovvero al suo interno, il riferimento normativo è il D.P.R. n. 120/2017³ (ex art. 21 e 24), ovvero nel caso di una gestione di materiali con qualifica di rifiuto è la Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il 2 novembre 2021 il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (PTA 2021) con D.C.R. n. 179 - 18293, a seguito della D.G.R. n. 8-3089 del 16 aprile 2021 di riassunzione della proposta al Consiglio di revisione del Piano: in particolare, si richiamano l'articolo 38 *"Misure per il risparmio idrico"* e l'articolo 27 *"Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne"*;
- il D.Lgs. 199/2021 prevede (punto 2 allegato 3) che gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del [decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#) devono essere progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

Nelle previste operazioni di demolizione, si chiede di verificare preventivamente la presenza di sostanze pericolose (quali amianto) e di prevederne il corretto smaltimento/gestione secondo la normativa vigente.

Relativamente alle potenziali interferenze sull'assetto morfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con le condizioni di pericolosità e dissesto idrogeologico del territorio,

³ Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, (17G00135) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017)

si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni degli Enti competenti, anche in relazione al fatto che:

- gli ambiti di cui al punto 2.1 sono indicati dal PAI quali "aree EE – aree a pericolosità elevata" e "EeA – aree a pericolosità molto elevata" e da uno scenario di alluvione "L – probabilità di alluvioni bassa", "H – probabilità di alluvioni elevata", "M – probabilità di alluvioni media" ai sensi del PGRA.
- le aree di cui al punto 4.2 sono indicati dal PAI quali "aree Em – esondazione-pericolosità medio-moderata" e "EmA – esondazione-pericolosità/intensità medio moderata" e caratterizzati da uno scenario di alluvione "L – probabilità di alluvioni bassa" ai sensi del PGRA.

Relativamente alle possibili implicazioni di carattere sanitario si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni settoriali degli uffici ASL.

In merito alle modifiche normative proposte, con particolare riferimento alla modifica di cui al punto 5.1, si reputa non vi siano sufficienti garanzie che quanto previsto non comporterà impatti ambientali anche rilevanti, non avendo contestualizzato gli interventi previsti e non avendo i proponenti effettuato approfondimenti in merito, in quanto hanno ritenuto che "Tali modifiche non determinano ricadute per le quali si debbano prevedere verifiche di correttezza procedimentale o di carattere paesaggistico-ambientale".

Si ritiene quindi che il parere motivato emesso dall'autorità competente dovrà definire le strategie e gli indirizzi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire per garantire la compatibilità ambientale degli interventi proposti, anche in considerazione dei rilievi evidenziati nella presente relazione e tenendo conto delle indicazioni degli altri soggetti con competenza ambientale consultati, valutando opportunamente la possibilità di intraprendere la successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica, anche al fine di valutare possibili alternative.



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA**

Direttore Dott. Salvatore ZITO
Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
☎ 0173-316617
e-mail sisp.alba@aslcn2.it

Spett.le Città di
CANALE CN
(Settore Edilizia Privata – Manutenzioni)

Oggetto: Variante Parziale al Piano Regolatore Generale Comunale n. 19 ai sensi dell'art. 17, comma 5 L.R. 56/77. Verifica Assoggettabilità a V.A.S. - Parere di competenza

- In relazione alla nota di codesto Ufficio prot. n. 17459 del 29/12/23,
- preso atto che l'intervento in oggetto è stato approvato con Determina del Consiglio Comunale n. 18 del 20.12.23,
 - presa visione della Documentazione tecnica resa disponibile al sito internet [Pianificazione e governo del territorio – Città di Canale \(canalconline.it\)](http://Pianificazione e governo del territorio - Città di Canale (canalconline.it)),
 - vista, in particolare, la “Relazione e Rapporto Preliminare” redatta dall'Arch. Fabio Gallo – Tautemi Associati s.r.l. – Società di Ingegneria
 - rilevato che la Variante Parziale n. 19 consta dei seguenti oggetti di intervento:

- 3.1 Stralcio di aree a standard pubblico (estratto 1);
- 3.2 Individuazione nuove aree a standard pubblico (estratto 2);
- 3.3 Ampliamento aree produttive (estratto 3);
- 3.4 Individuazione rotatorie in progetto (estratti 4 e 5)
- 3.5 Modifiche di carattere normativo

si ritiene, per quanto di competenza, che la Variante Parziale n. 19 possa essere esclusa dalla Fase di Valutazione Ambientale Strategica, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di carattere igienico – edilizio ed ambientale.

Per opportuna considerazione, si sottopongono i seguenti aspetti di cui tener conto ai fini della tutela igienico – sanitaria delle persone ed ambientale :

- nel complesso, sia garantita la sostenibilità dell'intervento in rapporto alla potenzialità ed organizzazione dei sistemi locali di raccolta/smaltimento rifiuti, depurazione acque reflue, approvvigionamento idrico (con particolare riferimento al mutamento dell'attuale destinazione urbanistica da area servizi a residenziale e attività ad essa connesse previsto dall'intervento 1);
- laddove sia ipotizzabile un consumo di suolo con perdita di area rurale (es. intervento 2), sia valutato, ove possibile, l'utilizzo per le superfici (es. parcheggi) di materiali o inserimenti a



www.regione.piemonte.it/sanita



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

verde che consentano il mantenimento di un certo grado di permeabilità ai fini del regolare apporto di acque meteoriche al terreno ed alla falda freatica;

- per quanto concerne il recupero e la rifunzionalizzazione di fabbricato ad uso abitativo (Int. 1), si rimanda alle relative dichiarazioni attestanti la conformità alle norme igienico - edilizie (parametri dimensionali, rapporti aero-illuminanti dei locali) rilasciate dal progettista in sede di istanza del permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Alba, li 4/1/2024

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI
IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Dr Salvatore ZITO**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005

Istruzione e redazione del procedimento	T.d.P. Alfredo RUATA
---	----------------------